


Milano, 25 Giugno 2013

ASSOFERMET

Nuove NTC-Regolamento 305/2011-Marcatura CE



Fondazione

**Promozione Acciaio**

Ing. M. Antinori

Responsabile Ufficio Tecnico

Fondazione Promozione Acciaio

[WWW.PROMOZIONEACCIAIO.IT](http://WWW.PROMOZIONEACCIAIO.IT)

## **NTC – DM GENNAIO 2008**

Norma di riferimento per le costruzioni

- **Obbligatorietà dell'applicazione delle “NTC”** (“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008).
- **Con:**
  - Legge 77/2009
  - Decreto 39/2009



- **Dal 1 luglio 2009**

Le nuove costruzioni sono progettate e costruite secondo le NTC.




ACCIAIO STRUTTURALE: La normativa in evoluzione

Identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il Nuovo Regolamento CPR 305/2011

- NTC 2008



- Introducono nuove prescrizioni per il **materiale** destinato alla costruzione **ad uso strutturale**



## **NTC – DM GENNAIO 2008**

Norma di riferimento per le costruzioni

### **–Capitolo 11 delle NTC.**

- **Impiego di materiali e prodotti per uso strutturale**

Sono prodotti da costruzione che devono soddisfare il requisito essenziale di **resistenza meccanica e stabilità**:

“...si intende per **prodotto per uso strutturale** qualsiasi materiale o prodotto che consenta ad un’opera, ove questo è incorporato, di soddisfare il requisito essenziale n.1 ‘Resistenza meccanica e stabilità’ ....“





## NTC – DM GENNAIO 2008

Norma di riferimento per le costruzioni

AZIONI INTRAPRESE CON ASSOFERMET PER AGGIORNAMENTO DELLA  
NORMATIVA



- Elaborazione di un documento di richiesta di modifiche alle NTC 2008 e circolare 02/02/2009 presentato alla competente sede ministeriale per l'aggiornamento delle norme. Il documento è frutto delle considerazioni e commenti pervenuti dal Gruppo Normative, dai Soci FPA e dai Soci Assofermet.
- Partecipazione attiva agli incontri del tavolo tecnico “Industria”, istituito in seno al CSLP e di supporto all'attività dei gruppi di lavoro in essere. (NTC 2008) in rappresentazione di Assofermet.

## **NTC – DM GENNAIO 2008**

Norma di riferimento per le costruzioni

AZIONI INTRAPRESE CON ASSOFERMET PER AGGIORNAMENTO DELLA  
NORMATIVA



- Elaborazione di nota inviata al CSLP firmata da Assofermet, FPA, Unsider, TÜV e UPIVEB di richiesta di Pubblicazione NTC.
  
- Segue riassunto della presentazione dell'ing. Renzi del CSLP riguardo alle NTC, presentate durante il Convegno «Normativa e marcatura CE nei prodotti: cosa cambia con il nuovo Regolamento UE N.305/2011 (CPR) e la nuova UNI EN1090» tenutosi al Made in Steel il 05/04/13 a Milano.



Commissione e Gruppi di Lavoro pr la Revisione delle NTC08 , istituito presso il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Contributi dal mondo professionale e delle imprese.

Revisione delle NTC ove necessario, non stravolgimento concettuale.

Ora all'Esame dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Per mezzo di una Commissione Relatrice completamente indipendente.

## Cap.11 – Materiali e prodotti

- Piena integrazione con il nuovo Reg.(UE) 305/11;
- Problema dei materiali o prodotti innovativi o non compresi nelle NTC;
- Richiamo della EN1090-1 per la carpenteria metallica (marcatura CE e centri di trasformazione)

## Cap.4.2 – Costruzioni in Acciaio

- Citazione della EN 1090-2 fra i requisiti per la progettazione ed esecuzione delle strutture in acciaio)

Slides originali dell'ing Renzi al convegno del 05/04/13 Made in Steel Milano-



## NTC – DM GENNAIO 2008

Il *materiale ed i prodotti per uso strutturale* utilizzati nelle opere devono rispondere ai requisiti indicati nelle normative

Il materiale ed i prodotti per uso strutturale devono essere:

- *Identificati univocamente a cura del *produttore*, secondo procedure applicabili.*
- *Qualificati sotto la responsabilità del *produttore*.*
- *Accettati dal *Direttore dei lavori**





## NTC – DM GENNAIO 2008

### QUALI PRODOTTI?



#### LA NORMA INDIVIDUA TRE TIPOLOGIA DI PRODOTTI.

- A- Materiali e prodotti *per uso strutturale* (Marcatura CE per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata)
- B- Materiali e prodotti *per uso strutturale* per i quali (Marcatura Ce NON obbligatoria -non sia disponibile una norma europea armonizzata)
- C- Materiali e prodotti *per uso strutturale* innovativi o comunque non ricadenti nelle tipologie A e B.

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE CHI DEFINISCE CHE UN PRODOTTO PER LA COSTRUZIONE ABBIA LA MARCATURA CE?



- **Categoria di prodotti con obbligo di marcatura**
  - Apparecchi a gas
  - Ascensori
  - Strumenti di pesatura
  - Cancelli, porte e chiusure in genere
  - DPI
  - Dispositivi medici
  - Giocattoli
  - Gruppi elettrogeni
  - Materiali da costruzione
  - Recipienti a pressione
  - Compatibilità elettromagnetica
  - Apparecchiature elettriche
  - Apparecchiatura per atmosfere esplosive
  - Ecc....



# CHI DEFINISCE CHE UN PRODOTTO PER LA COSTRUZIONE ABBIA LA MARCATURA CE?

## Fino ad OGGI

### Direttiva 89/106/CEE – CPD

Recepimento con DPR n.246/93

Modificato da DPR 499/97

**20 ANNI**



### Obiettivo

Garantire la libera circolazione dei materiali nell'UE mediante  
l'armonizzazione delle legislazioni nazionali

### Campo di applicazione

Prodotti fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati  
nelle costruzioni (edifici ed opere d'ingegneria)

M.Antinori

Responsabile Ufficio Tecnico

Fondazione Promozione Acciaio



# **PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE**

**Direttiva 89/106/CEE – CPD**

Recepimento con DPR n.246/93

Modificato da DPR 499/97

**20 ANNI**

**CPR**

**Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (Construction  
Products Regulation)**

**Approvato il 18 gennaio 2011; adottato nella  
seduta del 28 febbraio 2011, del Consiglio  
Europeo e pubblicato il 04.04.2011 - L88 Gazzetta  
Ufficiale Europea.**

## COSTRUIRE IN ACCIAIO

# LE FORNITURE IN ACCIAIO: NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI IN ACCIAIO-CERTIFICAZIONI E MARCATURA CE-ACCETTAZIONE DEL MATERIALE IN CANTIERE



NB: La Direttiva 89/106/CEE definisce “materiale da costruzione qualsiasi prodotto che venga incluso in modo stabile nelle costruzioni industriali, commerciali o di uso civile” ...

**CPR -Reg. 305/2011-**

**Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (Construction Products Regulation)**

**DAL**  
**1/07/2013**

**•Non tutti gli articoli hanno avuto applicazione immediata, per alcuni articoli, è stata rimandata al 1 luglio 2013:**

*Ing. M. Antinori*

**Responsabile Ufficio Tecnico FPA**

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

## CPR

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione  
(Construction Products Regulation 305/2011)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0004+0+DOC+XML+V0//IT>

- **Dal 04/04/2011 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.**
- **Inserisce un nuovo requisito per le opere da costruzione:**  
*L'uso sostenibile delle risorse naturali: con riferimento al riutilizzo, riciclabilità e durabilità delle opere da costruzione e dei materiali con particolare attenzione all'uso di materie prime eco-compatibili.*



# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

## CPR

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione  
(Construction Products Regulation 305/2011)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0004+0+DOC+XML+V0//IT>

- Stesso regolamento e obblighi in 31 paesi
- UE 27 + Croazia
- Svizzera + Turchia + Norvegia

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DOCUMENTAZIONE:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE

Articolo 4

## Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

NB: L'art. 6 del CPR indica il contenuto  
della dichiarazione di prestazione

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DOCUMENTAZIONE:

2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.



Articolo 6

Contenuto della dichiarazione di prestazione

Ing. M. Antinori

Responsabile Ufficio Tecnico FPA




# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE

La Marcatura CE per la Direttiva CPD è basata su 3 elementi:

- Un sistema armonizzato di Specifiche Tecniche
- Un sistema concordato di Attestazione della Conformità
- Una rete di Organismi Notificati

La Marcatura CE attesta:

- (a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
- (b) che sono conformi ad un benessere tecnico europeo (ETA)
- (c) che sono conformi alle specificazioni tecniche nazionali nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate



# Direttiva 89/106/CEE – CPD

Recepimento con DPR n.246/93

Modificato da DPR 499/97

<input type="checkbox"/> EN 10025-1:2004	EN 10025-1:2004 - Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions	01/09/2005	01/09/2006
<input type="checkbox"/> EN 10088-4:2009	EN 10088-4:2009 - Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes	01/02/2010	01/02/2011
<input type="checkbox"/> EN 10088-5:2009	EN 10088-5:2009 - Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes	01/01/2010	01/01/2011
<input type="checkbox"/> EN 10210-1:2006	EN 10210-1:2006 - Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions	01/02/2007	01/02/2008
<input type="checkbox"/> EN 10219-1:2006	EN 10219-1:2006 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions	01/02/2007	01/02/2008



## ENTERPRISE AND INDUSTRY

### Nando

European Commission > Enterprise and Industry > Policies > ... > New legislative framework > Notified bodies > Nando

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs>

*Harmonised Standards* ..... Legislation : 89/106/EEC Construction products

Search criteria :

Legislation : 89/106/EEC Construction products

(1)-(2)

Code	Description	Applicability date (1)	Co-existence period end date (2)
<input type="checkbox"/> EN 1:1998	EN 1:1998 - Flued oil stoves with vaporizing burners	01/01/2008	01/01/2009
<input type="checkbox"/> EN 1:1998/A1:2007	EN 1:1998/A1:2007 - EN 1:1998/A1:2007 - Flued oil stoves with vaporizing burners	01/01/2008	01/01/2009
<input type="checkbox"/> EN 40-4:2005	EN 40-4:2005 - Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns	01/10/2006	01/10/2007
<input type="checkbox"/> EN 40-4:2005/AC:2006	EN 40-4:2005/AC:2006 - EN 40-4:2005/AC:2006 Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns	01/01/2007	01/01/2007
<input type="checkbox"/> EN 40-5:2002	EN 40-5:2002 - Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns	01/02/2003	01/02/2005
<input type="checkbox"/> EN 40-6:2002	EN 40-6:2002 - Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns	01/02/2003	01/02/2005

**Ing. M. Antinori**

**Responsabile Ufficio Tecnico FPA**



# Direttiva 89/106/CEE CPD

Recepimento con DPR n.246/93

Modificato da DPR 499/97

. EN 14399-1:2005	EN 14399-1:2005 - High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1: General requirements	01/01/2006	01/10/2007
. EN 15048-1:2007	EN 15048-1:2007 - Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements	01/01/2008	01/10/2009



# Direttiva 89/106/CEE – CPD

Recepimento con DPR n.246/93

Modificato da DPR 499/97

Code	Description ▲	Applicability date (1)	Co-existence period end date (2)
EN 1090-1:2009	EN 1090-1:2009 - EN 1090-1:2009 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components	01/01/2011	01/07/2014
EN 1090-1:2009+A1:2011	EN 1090-1:2009+A1:2011 - EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components	01/09/2012	01/07/2014

## Le norme armonizzate: Documentazione



- Dichiarazione di conformità (CE)  
(“Dichiarazione di Prestazione”)

Costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposto, sottoscritto dal produttore e, fornito in accompagnamento ai documenti di trasporto, per l'immissione sul mercato di un prodotto soggetto a Marcatura CE.



# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## Articolo 6

### Contenuto della dichiarazione di prestazione (DOP)

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

- a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
- b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
- c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
- a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
  - b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
  - d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
  - e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
  - f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);



## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

4. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.

5. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

**PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE  
IL CPR?**

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

II. ....

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. ....

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:.....

4.Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo  
:.....

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:.....

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.....

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.....

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente) ha effettuato..... secondo il sistema .....(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V) e ha rilasciato ..... (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo ... a seconda dei casi).



## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: ..... (nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente) ha rilasciato .....(numero di riferimento della valutazione tecnica europea) in base a ..... (numero di riferimento del documento per la valutazione europea) effettuata .....secondo il sistema .....(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V) e ha rilasciato.....(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo ..... a seconda dei casi)

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

### 9. Prestazione dichiarata (*tabella*)

Note relative alla tabella:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna contiene: a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata; oppure

**PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE**  
**IL CPR?**  
**DOCUMENTAZIONE:**

- b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata; Caratteristiche essenziali; Prestazione; Specifica tecnica armonizzata; Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde.....

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

..... (nome e funzioni)

.....

.....

(luogo e data del rilascio) (firma)

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

### Articolo 7

#### Fornitura della dichiarazione di prestazione

1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.

2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2.

4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.



# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DOCUMENTAZIONE:

- Dichiarazione  
di prestazione (CE)

- Obblighi dei produttori

DOP deve:

- Essere inviata ad ogni cliente con i prodotti
- Immagazzinato durante 10 anni, in caso di reclami o richieste
- Rivisto se i prodotti cambiano, ovvero hanno delle prestazioni diverse a quelle dichiarate

## PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

- Dichiarazione  
di prestazione (CE)

- Obblighi dei produttori

### IMPORTANTE!

- Le prestazioni richieste non cambieranno il 1 ° luglio.
- E' in atto una revisione delle norme europee armonizzata in corso in modo di adeguare i requisiti tecnici richiesti del CPR, in particolare i nuovi requisiti di Salute, Ambiente e Sostenibilità che saranno inseriti nelle norme armonizzate riviste
- Per adesso si continuerà a fare riferimento alle norme armonizzate già uscite (vedi art. 66)

# **PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?**

## **DOCUMENTAZIONE:**

### *Articolo 66*

#### **Disposizioni transitorie**

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.
  
2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013.

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DOCUMENTAZIONE:

3. Gli orientamenti per il benessere tecnico europeo pubblicati prima del 1° luglio 2013 in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benessere tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benessere sono in corso di validità.



# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?

## DOCUMENTAZIONE:

- Dichiarazione  
di prestazione (CE)

- Obblighi dei produttori

- Dal 1 ° luglio i DOP devono essere inviati ad ogni cliente  
accompagnando i prodotti ordinati.
- La DOP deve essere inviata cartacea, via fax o via e-mail  
(con file associato in pdf) con particolare riferimento al  
materiale richiesto del cliente

# PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE: COSA PREVEDE IL CPR?



## DOCUMENTAZIONE:

- Dichiarazione di prestazione (CE)
- Obblighi dei distributori

Dai loro fornitori, i distributori devono:

- Controllare che i prodotti siano muniti di marchio CE e di DOP
- In caso di non conformità, non mettere sul mercato prodotti, ovvero non accettare i prodotti!!!!!!
- Deve essere accertata la tracciabilità e corretta archiviazione del *documentazione di accompagnamento dei materiali* garantendone la disponibilità per almeno *10 anni*.

# MARCATURA CE DEI PRODOTTI IN ACCIAIO ASSOFERMET

## Marcatura CE

- Il Produttore deve redigere la **Dichiarazione di Conformità** secondo quanto previsto dal CPD, fino alla totale applicabilità del nuovo regolamento (CPR) che avverrà dal 1° luglio 2013.
- A partire da questa data i produttori saranno obbligati alla compilazione della “**Dichiarazione di Prestazione**”, secondo quanto stabilito nell'allegato ZA della norma armonizzata



**IMPORTANTE DAL**  
**1 LUGLIO 2013!**

## NTC – DM GENNAIO 2008

### CANTIERE, TRACCIABILITA' DEI

### PRODOTTI: RIASSUNTO

#### Qualificazione e accettazione *in cantiere* dei Materiali e prodotti per uso strutturale

A-Nel caso *sussista l'obbligo della Marcatura CE*

- Marcatura presente sul prodotto.
- Copia della *Dichiarazione di prestazioni* ad ogni fornitore per ogni diverso prodotto.
- *Documento di trasporto* (data di spedizione, quantità, tipo di acciaio e destinatario).





## NTC – DM GENNAIO 2008

# CANTIERE, TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI: RIASSUNTO

### Qualificazione e accettazione in cantiere dei Materiali e prodotti per uso strutturale

B-Nel caso *non sussista l'obbligo della Marcatura CE*

- Copia *dell'Attestato di qualificazione* del Servizio Tecnico Centrale (timbro in originale data di spedizione e destinatario)
- *Documento di trasporto* (data di spedizione, quantità, tipo di acciaio, il riferimento all'Attestato e destinatario).
- *NB:* Nel caso “C”, oltre a quanto per il caso “B” la copia del *Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego* o marcatura CE (ETA) del prodotto.

## NTC – DM GENNAIO 2008

### CANTIERE, TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI: RIASSUNTO

#### Qualificazione e accettazione in cantiere dei Materiali e prodotti per uso strutturale

### Dai trasformatori:

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

- Da dichiarazione, sul documento di trasporto, degli estremi *dell'Attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (recante logo o marchio)*
- *Dall'Attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno* (a carico del Direttore Tecnico, con indicazione del giorno di lavorazione)

## NTC – DM GENNAIO 2008

### CANTIERE, TRACCIABILITA' DEI

### PRODOTTI: RIASSUNTO

#### Qualificazione e accettazione in cantiere dei Materiali e prodotti per uso strutturale

Dal Commerciante intermedio:

- Ogni fornitura deve essere accompagnata da *copia* dei *documenti rilasciati dal Produttore*
- e completata con il riferimento al *documento di trasporto del commerciante stesso.*



## NTC – DM GENNAIO 2008

### Qualificazione e accettazione in cantiere dei Materiali e prodotti per uso strutturale, rintracciabilità del prodotto

I produttori ed *i successivi intermediari* devono assicurare una *corretta archiviazione* della *documentazione di accompagnamento dei materiali* garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.



## NTC – DM GENNAIO 2008

Qualificazione e accettazione in cantiere dei Materiali e prodotti per uso strutturale, rintracciabilità del prodotto

Per altre informazioni



[www.promozioneacciaio.it/costruttori\\_home.php](http://www.promozioneacciaio.it/costruttori_home.php)



[m.antinori@promozioneacciaio.it](mailto:m.antinori@promozioneacciaio.it)